



Comune di Montemitro

Provincia di Campobasso

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 15	APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS T.U.E.L. 267/2000).
Data 19.11.2020	

L'anno duemilaventi addi diciannove del mese di novembre alle ore 19.00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Componente	Presente / Assente
SAMMARTINO SERGIO	Presente
BLASCETTA LORENZO	Presente
CORDISCO MATTEO	Assente
FRANI FRANCO NICOLA	Presente
FERRARA MASSIMO	Presente
GIORGETTA BRUNO	Presente
GIORGETTA GIOVANNI	Presente
DE LEO ANGELO JONATAN	Assente
MILETTI SERENA LUCIA	Presente
GIORGETTA GIOVANNI EMILIO	Presente
PASCIULLO NICO	Assente

Totale presenti **8** Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Simona Casolino** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SAMMARTINO SERGIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI MONTEMITRO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Proponente: Servizio Finanziario

Proposta n. 61 del 14.11.2020

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS T.U.E.L. 267/2000).**

Premesso che:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Molise e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- che non è viene effettuata la richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 243-ter, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e del D.M. Ministero dell'Interno 11 gennaio 2013;

Considerato che nella suddetta deliberazione è stata illustrata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, manifestatasi nei seguenti modi:

- a) Disavanzo di amministrazione parte disponibile per ad € 787.451,15, di cui: € 228.303,94 derivante da maggior accantonamento per Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ed € 559.147,17 di disavanzo ordinario da ripianare;
- b) Debiti fuori bilancio al 31/12/2019 relative a spese in conto capitale:
- c) Anticipazione di tesoreria da restituire al 31/12/2019 pari ad € 42.394,12.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 5/2018 con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione.

Dato atto che, in ossequio a quanto indicato dalla Corte dei Conti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, inclusi gli allegati obbligatoriamente previsti per legge;

Visto l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che "*il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate*" e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;

- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Visto l'art. 243-bis, comma 7, TUEL, che dispone: "*Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194*" e che lo stesso comma precisa che "*per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori*".

Preso atto che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici, l'ammontare dei debiti fuori bilancio il cui riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194, TUEL, viene effettuato in questa medesima seduta consiliare, risulta essere il seguente:

- potenziamento raccolta differenziata rifiuti solidi urbani per un importo pari ad €.12.667,56;
- lavori di somma urgenza: tratto di strada interpoderale Santa Lucia per un importo pari ad €. 36.073,79;

Visto che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL "*al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto

alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio”;

Preso atto che nel piano viene data specifica ed esplicita attuazione alle suddette disposizioni;

Rilevato inoltre che, già a partire dall'esercizio finanziario in corso, si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che a tale proposito sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'ente;

Considerato inoltre che in tale ottica, anche nella redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal piano;

Rilevato che dall'esame e dalle verifiche effettuate dal Servizio Finanziario in collaborazione con gli altri servizi comunali è emerso che i debiti fuori bilancio riconosciuti, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, sono riconducibili esclusivamente a spese in conto capitale per il finanziamento delle quali si prevede il ricorso all'assunzione di mutui passivi;

Considerato dunque che si propone una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo 2020-2039,

Preso atto che, in merito al contenimento delle spese, questa gestione, nel corso del 2020 ha avviato diverse iniziative finalizzate al riequilibrio della gestione e, in tal senso, tra le maggiori azioni poste in essere si rilevano:

- Recupero delle evasioni tributarie;
- Accelerazione della riscossione dei residui attivi;
- Contenimento delle spese correnti;

Preso atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 243-bis, c. 8 lettera e), il Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione n. 122 del 12.11.2020 ha effettuato l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;

Ritenuto di dover attivare un costante monitoraggio delle misure programmate nella manovra di riequilibrio pluriennale attraverso verifiche periodiche aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa;

Considerato che la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che *"Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario"*;

Rilevato che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al

titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

Rilevato che la durata massima del piano di riequilibrio potrà essere la seguente:

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva stimata inizialmente	€ 603.858,96
Impegni spesa Titolo I°- Rendiconto di Gestione 2019	€ 300.344,91
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	201,06%
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario in anni	20

Considerato che il suddetto piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione Molise e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Preso atto che il piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2018 è riportato nell'allegato 1 della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto, inoltre, che è stato acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. **di approvare** il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, di cui all'allegato 1 e il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo 2020-2039;
2. **di disporre** che il Servizio Finanziario proceda al monitoraggio trimestrale delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso una relazione e *report* periodici che dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre, alla Giunta comunale e all'Organo di revisione contabile dell'ente;
3. **di inviare** la deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Molise e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e agli annessi allegati;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Proposta n. 61 del 14.11.2020	
I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri	
Il Responsabile del Servizio Finanziario Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Pasciullo Luca	Il Responsabile del Servizio interessato Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio F.to PASCIUZZO LUCA

La presenza del Segretario comunale è avvenuta a distanza mediante videoconferenza con i Consiglieri presenti presso la sede dell'Amministrazione. L'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 8 del 30/09/2020.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
- Udita la relazione del Sindaco;
- Dato atto dell'assenza di interventi il Sindaco invita i presenti a votare sulla proposta di delibera;
- Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;
2. di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to SAMMARTINO SERGIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona Casolino**

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 20.11.2020 al 05.12.2020 ai sensi dell'art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **20.11.2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasciullo Luca**

Il Responsabile del Servizio

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione () - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Simona Casolino**
